



## **ISTITUTO COMPENSIVO DI SESTOLA**

Via Guidellina 5-7-9 41029 SESTOLA (MO) –tel.0536/62730  
e-mail: [moic80700b@istruzione.it](mailto:moic80700b@istruzione.it) - [moic80700b@pec.istruzione.it](mailto:moic80700b@pec.istruzione.it)  
Cod.Mecc.: MOIC80700B – Cod.Fiscale: 92010220363 sito web: [www.icsestola.edu.it](http://www.icsestola.edu.it)



Prot. n. Vedi segnatura

Sestola, 22/03/2020

Al personale docente  
Alle famiglie

### **Oggetto: Ad integrazione delle linee di indirizzo, indicazioni per uno sviluppo di una Didattica a Distanza**

Una considerazione sulle norme per il corretto utilizzo di materiale video, videolezioni o lezioni in videoconferenza, spero superflua, in linea con quanto pubblicato dalle scuole del territorio: le videolezioni tramite piattaforme web sono equiparate alla lezione in classe.

Non è ammesso divulgare ad altri soggetti esterni alla propria classe video in cui siano visibili i volti dei docenti che li hanno realizzati o di altri soggetti.

In caso di videoconferenza con “Meet” G-Suite e/o altre piattaforme, si deve evitare l’accesso a soggetti non autorizzati dai docenti.

Si ricorda che qualsiasi utilizzo non autorizzato di immagini o video esporrà l’alunno a sanzioni disciplinari e genererà, nei confronti dei genitori o esercenti la patria potestà, l’ipotesi di risarcimento in sede civile nonché di eventuali sanzioni penali. La legge, infatti, stabilisce quale regola generale che si possano pubblicare le immagini e i video altrui soltanto qualora chi vi è ritratto abbia precedentemente prestato il proprio consenso alla pubblicazione. Questa regola (Art. 10 cod. civ.; art. 96 L. n. 633/1941) vale per qualunque tipo di diffusione al pubblico, quindi anche per le pubblicazioni online, compresa la condivisione sul proprio profilo di un social network.

Se un privato pubblica un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto commette un illecito civile e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video.

Se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.

Se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata Art. 595 cod. penale e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Chiunque pubblica immagini altrui senza averne acquisito il consenso per trarne un profitto per sé o per altri, o per recare ad altri un danno, risponde del reato di trattamento illecito di dati Art. 167 D.Lgs. n. 196/2003, punito con la reclusione fino a tre anni.

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
ROSSANA POGGIOLI**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993